

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: walter.citti@asgi.it

n. 2/ agosto 2010

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Discriminatoria la delibera del Comune di Milano che subordina, per i cittadini stranieri, l'accesso ad un sussidio integrativo al minimo vitale previsto per gli anziani, al possesso della carta di soggiorno.
2. Tribunale di Brescia: Discriminatori i regolamenti del Comune di Andro che assegnano contributi di natalità e per le locazioni vincolati a requisiti di cittadinanza italiana o comunitaria.
3. Tribunale di Bergamo: Discriminatorio il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che assegna benefici sociali per l'accesso agevolato alla prima casa nei centri storici ai soli cittadini italiani.
4. Tribunale di Bergamo: Discriminatoria la delibera del Villa d'Ogna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani.
5. Tribunale di Milano: Discriminatoria l'esclusione dei cittadini stranieri residenti in Italia dalla prestazione sociale dei "Buoni Vacanze" istituita dal Ministero del Turismo.
6. L'ASGI richiede l'intervento dell'UNAR con riferimento alla circolare del Ministero dei Trasporti che annuncia la cessazione della traduzione nelle lingue straniere dei testi d'esame per la patente di guida.
7. Legge sulla famiglia e il sostegno alla genitorialità del F.V.G. Sollecitato dall'ASGI, l'UNAR sostiene l'incostituzionalità della normativa, ma il Governo rinuncia all'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili e libertà religiosa

1. Tribunale di Padova: La scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa. Il giudice dispone il risarcimento del danno non patrimoniale.

Lavoro e Diritti sociali

1. Tribunale di Milano: Gli stranieri extracomunitari possono accedere agli impieghi in seno alle ATER in quanto i rapporti di impiego sono di diritto privato.
2. Corte Costituzionale: La legge sull'immigrazione della Regione Toscana è in accordo con la Costituzione.

Diritto penale

1. Corte Costituzionale: Illegittima l'"aggravante di clandestinità" introdotta dal "decreto sicurezza" del 2008.
2. Corte di Cassazione: L'uso dell'espressione "sporco negro" nel corso di una rapina configura la circostanza aggravante della finalità di discriminazione e odio razziale.

NORMATIVA ITALIANA

1. Aggiornato l'elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione su base etnico-razziale (D.P.C.M. 9.04.2010).
2. Regolamento del Ministero dell'Interno sul funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora .

NOTIZIE- Italia

- 1. I “Buoni vacanze” estesi anche agli stranieri residenti in Italia. Nuovo decreto del Ministero del Turismo (G.U. 02.08.2010)**
- 2. Parere dell’UNAR sull’accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego.**
- 3. Seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati per la discussione delle proposte di legge in materia di divieto di indossare in pubblico il velo islamico integrale (*burqa* o *niqab*).**

CORSI DI FORMAZIONE

MATERIALI DI STUDIO E RIVISTE

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: E' discriminatoria la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un "sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-sessantenni ", per quanto concerne gli stranieri, al possesso della carta di soggiorno.

Per il Giudice di Milano, la delibera del Comune di Milano viola i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ed il divieto di discriminazioni di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

**L'ordinanza del Tribunale di Milano può essere scaricata dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_300710.pdf**

Con ordinanza depositata il 30 luglio scorso, il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha accertato la natura discriminatoria della delibera del Comune di Milano con la quale è stato posto agli stranieri il requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultrasessantenni.

Accogliendo il ricorso proposto da ASGI e Associazione Avvocati per Niente ONLUS, il giudice di Milano ha riconosciuto che la delibera viola gli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione anche in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Il giudice ha fatto riferimento alle conclusioni della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, nelle quali la Suprema Corte ha affermato l'illegittimità di ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri con riferimento alle provvidenze destinate a far fronte ai "bisogni primari di sostentamento della persona umana". Ugualmente, il giudice di Milano ha ritenuto irragionevoli le motivazioni con le quali il Comune di Milano ha cercato di giustificare la restrizione operata a danno dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Secondo il Comune di Milano, infatti, le esigenze di restrizione e contenimento della spesa pubblica avrebbero reso necessario l'utilizzo del criterio di nazionalità per ridurre il novero dei beneficiari, consentendo l'accesso alla provvidenza soltanto agli stranieri che dimostrassero, attraverso il possesso della carta di soggiorno, una presenza stabile e duratura sul territorio nazionale. Il giudice di Milano ha respinto tali argomentazioni, affermando la contrarietà al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea, della previsione dell'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona subordinata a motivazioni di carattere economico e di bilancio. Appare ugualmente irragionevole subordinare l'erogazione di un sussidio funzionale alla sopravvivenza alla richiesta di un documento come la carta di soggiorno, che presuppone la disponibilità di un reddito da parte dello straniero. Desti invece qualche delusione l'ordinanza del giudice di Milano nella parte in cui si limita ad

accertare la natura discriminatoria del provvedimento amministrativo del Comune di Milano, respingendo invece la richiesta delle associazioni proponenti il ricorso di ordinare al Comune di Milano di modificare la delibera comunale in oggetto e di pagare il sussidio integrativo a tutti gli stranieri residenti che siano in possesso degli altri requisiti soggettivi tranne quello della carta di soggiorno. Secondo il giudice del lavoro di Milano, "non sussiste in capo al giudice ordinario il potere di invalidare atti amministrativi e di modificarne il contenuto, spettando allo stesso solo il potere di dichiarare il contenuto discriminatorio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286/98".

Qui il giudice di Milano sembra aver voluto offrire una lettura alquanto riduttiva dei poteri assegnatogli dall'art. 44 del T.U. immigrazione, che - si ricorda- conferisce al giudice la facoltà "di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione", dando quindi effettività alla tutela anti-discriminatoria. Un principio di effettività che quindi non può certo ridursi al mero accertamento dichiarativo del carattere discriminatorio di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.

2. Tribunale di Brescia: Discriminatori i regolamenti del Comune di Andro che assegnano contributi di natalità per i nuovi nati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE.

Accolto il ricorso dell'ASGI. Il giudice ordina al Comune di eliminare la condizione di nazionalità e di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per il contributo affitti per l'anno 2009.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia può essere scaricata dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_1348_2010_22072010.pdf

Il giudice del lavoro di Brescia, con ordinanza n. 1348/10 dd. 22 luglio 2010, ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato dall'ASGI contro due Regolamenti del Comune di Andro, con i quali era stato disposto rispettivamente un contributo integrativo per il sostegno alle locazioni a favore di soggetti conduttori di immobili purchè il richiedente sia cittadino di uno Stato parte dell'Unione europea ed un assegno di natalità per i nuovi nati ed i minori adottati purchè i genitori siano coniugati ed entrambi siano cittadini di uno Stato parte dell'Unione europea e almeno uno di essi risieda nel comune di Andro da almeno cinque anni.

Il giudice di Brescia ha affermato che la condizione discriminatoria di nazionalità non risulta sostenuta da una ragionevole causa giustificatrice in quanto l'unica giustificazione che è stata apportata dal Comune per sostenerla è quella secondo la quale essa corrisponde alla "linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale".

Il giudice di Brescia, rilevando che la procedura amministrativa di attribuzione dei contributi per l'affitto per l'anno 2009 non era stata ancora definita, ha ritenuto dunque possibile procedere alla rimozione degli effetti del carattere discriminatorio del provvedimento comunale, ordinando dunque al Comune di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere detto contributo anche a chi ne era stato escluso dal bando che conteneva la clausola discriminatoria di nazionalità. Il giudice ha escluso invece tale possibilità per gli anni precedenti, essendo ormai definito il procedimento amministrativo e dunque essendo ormai esaurita la discriminazione, né potendosi ravvisare l'esistenza di un danno risarcibile, per la mancata concreta presentazione di domande da parte di persone fisiche .

Il giudice ha ordinato la pubblicazione delle ordinanze sui due quotidiani locali di Brescia, nonché ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali.

3. Tribunale di Bergamo: E' incostituzionale in quanto discriminatorio il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali per l'accesso agevolato alla prima casa nei centri storici.

Il Comune condannato alla pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano locale e al pagamento delle spese legali nella causa promossa da ASGI e ANOLF di Bergamo.

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo può essere scaricata dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_bergamo_475_2010_15072010.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, con ordinanza depositata il 15 luglio scorso (n. 475/10 RG), ha accertato la natura discriminatoria del Regolamento del Comune di Alzano Lombardo, approvato con delibera consiliare n. 79 del 3.12.2009, con il quale sono state istituite delle agevolazioni per l'accesso alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie, riservandole ai soli cittadini italiani. Tali agevolazioni consistono nella concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione.

Riguardo ai requisiti soggettivi, il Regolamento comunale prevedeva tra l'altro la residenza nel Comune di Alzano Lombardo da almeno tre anni, nonché la cittadinanza italiana dei coniugi.

Il giudice del lavoro di Bergamo ha constatato il contrasto della disposizione con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con le norme interne, europee ed internazionali in materia di divieto di discriminazioni su basi di nazionalità o etnico-razziali.

Ugualmente, l'ordinanza del giudice di Bergamo ha ritenuto incostituzionale la delibera del Comune di Alzano Lombardo con riferimento al principio di ragionevolezza che deve fondare ogni distinzione di trattamento tra nazionali e stranieri affinché tale distinzione possa ritenersi legittima, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 432/2005.

Il giudice di Bergamo ha ritenuto di pronunciarsi sulla questione nonostante il Comune di Alzano Lombardo abbia provveduto nel corso del procedimento a modificare il Regolamento sostituendo il requisito di nazionalità con quello di residenza decennale in Italia. Questo perché l'azione giudiziaria anti-discriminatoria ha innanzitutto la finalità di accertare una discriminazione, così come la normativa europea anti-discriminatoria consente espressamente di ottenere tutela da una discriminazione anche quando questa si fosse già esaurita (art 7 c. 1 direttiva n. 2000/43). Sebbene il giudice abbia accennato al fatto che anche il nuovo criterio di anzianità decennale di residenza in Italia possa ritenersi discriminatorio, fondando una discriminazione dissimulata in realtà sempre basata nei fatti e nei risultati sulla cittadinanza ("*E' immediata l'associazione tra la residenza in Italia almeno decennale e la cittadinanza italiana, posto che il risiedere ininterrottamente nel territorio italiano da almeno dieci anni consente di richiedere la cittadinanza*"), egli non ha inteso entrare nel merito della questione, essendo il ricorso stato presentato con riferimento alla vecchia delibera consiliare. Per accertare la natura discriminatoria del nuovo requisito di anzianità di residenza introdotto nel Regolamento comunale di Alzano Lombardo, si dovrà quindi procedere con una nuova azione giudiziaria anti-discriminazione.

Il giudice del lavoro di Bergamo ha ordinato quindi al Comune di Alzano Lombardo di procedere alla modifica della modulistica relativa alle istanze di accesso ai benefici, che non erano state ancora aggiornate, così come ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", a spese del Comune, nonché il pagamento delle spese legali a carico del Comune in quanto parte soccombente.

4. Tribunale di Bergamo: è discriminatoria la delibera del Comune di Villa d'Ogna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani.

Accolto il ricorso proposto da ASGI, ANOLF, CGIL-CISL-UIL. La delibera viola il principio costituzionale di uguaglianza e il principio di parità di trattamento sancito dal diritto internazionale.

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_bergamo_ordinanza_477_2010.pdf

Il giudice del lavoro di Bergamo ha accolto il ricorso presentato da ASGI, ANOLF, CGIL-CISL-UIL e ha accertato il carattere discriminatorio della delibera del Comune di Villa d'Ogna, con la quale è stato istituito un sussidio comunale di disoccupazione a favore dei soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno cinque anni.

Il giudice di Bergamo ha riconosciuto che la delibera viola il principio costituzionale di uguaglianza perché prevede un trattamento sfavorevole per gli stranieri regolarmente residenti privo di una razionale causa giustificatrice. Inoltre la discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri viola obblighi relativi alla parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori stranieri, previsti da norme di diritto internazionale quali la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 97/1949. La particolarità dell'ordinanza del giudice di Bergamo si riferisce al fatto che essa ha accertato il carattere discriminatorio della delibera comunale anche dopo che questa è stata revocata dalla stessa giunta comunale. Il giudice ha infatti ritenuto che *"come testimoniato dall'ampio ventaglio di provvedimenti adottabili ex art. 44 d.lgs. 286/98 e art. 4 d.lgs. n. 215/2003, l'interesse ad agire posto alla base della tutela antidiscriminatoria, presuppone sempre un interesse all'accertamento dell'illiceità, di per sé, degli atti discriminatori e lungi dall'esaurirsi nel mero interesse alla rimozione del comportamento illecito "ove ancora sussistente" e dei suoi effetti, tende, in positivo, a riaffermare, mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni, il fondamentale valore dell'eguaglianza e dei principi di non discriminazione di cui all'ordinamento costituzionale"*.

5. Tribunale di Milano: L'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale dei "Buoni vacanza" costituisce una discriminazione diretta vietata dall'ordinamento.

Accolto il ricorso dell'ASGI e Avvocati per Niente contro il Ministero del Turismo. Con il nuovo decreto del Ministero del Turismo (G.U. 5 agosto 2010), anche i cittadini stranieri possono richiedere i "Buoni vacanza".

Il testo dell'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 17.08.2010 (causa n. 4742/2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza17082010.pdf

Con ordinanza depositata il 17 agosto 2010, il giudice del lavoro di Milano ha accolto il ricorso presentato da due cittadine straniere regolarmente residenti in Italia e dall'ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l'Associazione Buoni Vacanza Italia - BVI per

l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale denominata "Buoni Vacanza" introdotta dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25.11.2009 e applicato in base al successivo regolamento. Entrambi i provvedimenti hanno posto la cittadinanza italiana quale condizione per l'accesso al beneficio sociale, inteso a garantire l'accesso a soggiorni di vacanza presso strutture convenzionate a favore di nuclei familiari a basso reddito.

Il giudice del lavoro ha ritenuto che la clausola di cittadinanza italiana ha fondato una discriminazione diretta proibita dall'art. 43 del T.U. immigrazione e dall'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003 in quanto non sorretta da una ragionevole causa giustificatrice.

Nelle more del giudizio, infatti, lo stesso Ministero del Turismo, anche alla luce di un parere espresso dall'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), ha ammesso la discriminazione operata con il Decreto pubblicato sulla G.U. 25.11.2009 e con un nuovo decreto, pubblicato sulla G.U. 5.8.2010, ha provveduto "all'ampliamento degli aventi diritto", estendendo il beneficio ai nuclei familiari "i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza", prevedendo altresì l'estensione della validità dei buoni vacanza sino al 3 luglio 2011. (*Si veda in proposito di seguito nella presente Newsletter, sezione Notizie Italia*).

Di conseguenza il giudice ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni convenute e dall'Associazione Buoni Vacanza nell'aver adottato e dato attuazione al decreto pubblicato in G.U. 25.11.2009 e al Regolamento recante "condizioni di utilizzo buoni vacanze" e ha condannato i medesimi al pagamento delle spese processuali.

6. Circolare del Ministero dei Trasporti: dal 3 gennaio 2011 test d'esame per la patente di guida più difficili e solo in lingua italiana.

L'ASGI richiede l'intervento dell'UNAR sostenendo che la cessazione della traduzione dei test costituirebbe un'ingiustificata discriminazione a danno degli immigrati.

Con circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (prot. n. 54436/8.3 del 22 giugno 2010), il Ministero dei Trasporti ha comunicato che in data 3 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B.

Da detta circolare emerge che i nuovi questionari predisposti dall'apposita Commissione istituita presenteranno una difficoltà maggiore rispetto a quelli attualmente vigenti, consistendo in quaranta domande a risposta singola rispetto alle dieci domande con tre risposte, vere o false, attualmente

previste dal test in vigore. Ulteriormente, viene specificato che i nuovi questionari saranno tradotti solamente nelle lingue tedesca e francese "*per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Valle d'Aosta*".

Conseguentemente, le nuove istruzioni annunciate dal Ministero dei Trasporti farebbero venire meno l'attuale prassi e modalità di traduzione del test d'esame nelle sette lingue straniere principalmente in uso presso la popolazione immigrata residente in Italia (inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo). Tale prassi, comunemente in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei, ha l'evidente finalità di agevolare, in un'ottica di pari opportunità e di uguaglianza sostanziale, l'accesso alla patente di guida degli immigrati che non dispongono di un'ottima conoscenza della lingua "autoctona".

In una lettera indirizzata all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'ASGI sottolinea che l'annunciata volontà del Ministero dei Trasporti di cessare la traduzione nelle principali lingue straniere dei questionari per l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida porrebbe i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia in una condizione di sproorzionato svantaggio rispetto ai cittadini italiani, senza che tale misura possa ritenersi dotata di una ragionevole causa giustificatrice.

L'ASGI sottolinea che la traduzione nelle principali "lingue madri" degli stranieri residenti dei test per il conseguimento della patente di guida è in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei e costituisce espressione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, in quanto il divieto di discriminazione è violato non solo quando un trattamento diverso viene imposto irragionevolmente a persone che si trovano in situazioni analoghe, ma anche quando senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, un trattamento uguale viene applicato a persone le cui situazioni di partenza sono obiettivamente diverse. Ugualmente, la traduzione nelle principali lingue straniere dei test per il conseguimento della patente di guida appare pienamente compatibile l'art. 5 della direttiva europea n. 2000/43 in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali, che prevede "*allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità*" che uno Stato possa adottare "*misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica*".

In base a quanto previsto dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003 sui compiti dell'UNAR e specificamente quello di "*formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente*", il Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni razziali ha richiesto dunque all'UNAR di esprimere un parere ed una raccomandazione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture affinché nelle nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B vengano conservate ed ulteriormente sviluppate le modalità di traduzione dei questionari nelle

principali lingue straniere a vantaggio dei cittadini immigrati residenti in Italia che non dispongono di una adeguata conoscenza della lingua italiana.

In relazione alla circolare del Ministero dei Trasporti, un gruppo di senatori del PD (Partito Democratico) ha presentato in data 3 agosto 2010 un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dei Trasporti chiedendo di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministero ad adottare tale nuovo orientamento e se non ritenga il Ministro che tale nuovo orientamento non sia coerente tanto con principi ed obblighi costituzionali quanto con buone prassi e standard internazionali in materia di integrazione degli immigrati e tutela delle minoranze. (interrogazione Sen. Blazina e altri n. S.4/03584)

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Direzione Generale per la Motorizzazione, dd. 22 giugno 2010 prot. 54436/8.3, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ministero_trasporti_circolare.22062010.pdf

Il testo della segnalazione dell'ASGI all'UNAR è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_unar_12082010.pdf

Il testo dell'interrogazione parlamentare della Senatrice Blazina e altri è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/interrogazione_parlamentare_03082010.pdf

7. UNAR: La legge regionale del F.V.G. sulla famiglia ed il sostegno alla genitorialità è incostituzionale.

Il Governo rinuncia all'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale a fronte dell'impegno della Regione ad un'applicazione "mitigata" del contestato criterio di priorità nell'accesso agli interventi sociali a favore dei lungo residenti. L'intervento dell'UNAR era stato sollecitato dall'ASGI.

L'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale italiana prevista dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali, ha diramato un parere sfavorevole nei confronti della nuova normativa della Regione F.V.G. sugli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità (l.r. n. 7 dd. 24 maggio 2010). Nel parere dd. 26 luglio 2010, l'UNAR, organo collocato presso il Ministero per le Pari Opportunità, ha sottolineato i profili

di incostituzionalità dell'art. 39 della nuova normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia, che prevede un criterio di priorità a favore dei residenti da almeno otto anni in Italia di cui uno in Regione FVG nell'accesso ad una serie di interventi e benefici sociali rivolti in particolare al reinserimento lavorativo dei genitori con minori disabili, al sostegno economico delle gestanti, al sostegno abitativo delle nuove famiglie. Secondo l'UNAR il criterio di anzianità di residenza introduce una discriminazione indiretta su base di nazionalità, in quanto svantaggia in misura proporzionalmente maggiore gli immigrati, che pur regolarmente residenti, hanno un minore grado di autoctonia rispetto alla popolazione italiana residente nel FVG. Di conseguenza, la normativa appare in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con il divieto di discriminazioni su base di nazionalità anche in materia di prestazioni sociali di cui all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Il parere dell'UNAR era stato richiesto dall'ASGI, che ha pure presentato denuncia alla Commissione europea per violazione del diritto comunitario con riferimento ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui al diritto europeo.

Nella segnalazione, l'ASGI chiedeva all'UNAR di sollecitare il Governo ad impugnare la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, entro i 60 gg. dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione FVG. A tale riguardo, l'UNAR comunica che il Governo alla fine ha rinunciato a tale impugnazione, sulla base di un formale impegno assunto dalla Regione FVG con una lettera datata 14.07.2010 ed indirizzata al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un'"*applicazione mitigata*" del criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza introdotto dalla legislazione regionale.

L'UNAR, dunque, vigilerà sulle misure che saranno adottate dalla Regione per mitigare il criterio di priorità nei confronti dei non autoctoni affinché venga rispettato il principio di non discriminazione.

L'ASGI esprime insoddisfazione verso la scelta del Governo di rinunciare all'impugnazione della normativa regionale che presenta chiari profili discriminatori in violazione della Costituzione e del diritto europeo ed invita il legislatore regionale a cancellare il contestato ed illegittimo criterio di anzianità di residenza.

Il testo della lettera dell'UNAR all'ASGI in merito alla segnalazione dei profili discriminatori della legge regionale FVG sulla famiglia è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_lettera_asgi_lrfvg_famiglia_270710.pdf

Il parere dell'UNAR sulla legge regionale FVG n. 7/2010 (Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_legge_famiglia_fvg_260710.pdf

Il testo della Legge regionale F.v.g. n. 7/2010 dd. 24 maggio 2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/legge_reg_fvg_7_2010_boll_uff.pdf

Il testo della segnalazione dell'ASGI F.v.g. indirizzata all'UNAR sulla l.r. Fvg n. 7/2010 è scaricabile dal sito web :

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/memo_unar_lrfvg_7_2010.pdf

L'esposto dell'ASGI alla Commissione europea sui profili di contrasto con il diritto UE della l.r. Fvg n. 7/2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/esposto_asgi_comm_ue_legge_famiglia_fvg.pdf

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI E LIBERTA' RELIGIOSA

1. Tribunale di Padova: La scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa

I genitori dell'alunno vittima della discriminazione hanno il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti (Ordinanza Tribunale di Padova dd. 30.07.2010 – proc. n. 1667/2010)

L'ordinanza del Tribunale di Padova, dd. 30.07.2010 (proc. n. 1667/2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_padova_ordinanza_30072010.pdf

Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo presentato dai genitori di un'alunna di Istituto scolastico di Padova che lamentavano la discriminazione subita dalla figlia a causa della mancata attivazione di attività didattiche formative alternative all'insegnamento della

religione cattolica. Ne era conseguito il fatto che per alcuni mesi la figlia era stata trattenuta nell'aula della propria classe durante lo svolgimento dell'ora di religione cattolica, pur avendo i suoi genitori dichiarato la facoltà di non avvalersene, mentre successivamente era stata destinata in classi parallele ove si tenevano gli insegnamenti curriculari previsti per le stesse. La dirigenza scolastica aveva giustificato la mancata attivazione degli insegnamenti alternativi con la mancanza di mezzi economici.

In prima istanza, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, aveva respinto il ricorso degli interessati, sostenendo che la normativa in vigore non imporrebbe un obbligo per la P.A. di attivare gli insegnamenti alternativi, né potrebbe qualificarsi come discriminatorio il comportamento dell'istituto scolastico.

Il collegio giudicante del Tribunale di Padova, ha invece concluso per la sussistenza di un obbligo delle autorità scolastiche ad attivare insegnamenti alternativi rivolti a chi non intenda avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Questo in virtù del principio affermato nell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18.02.1984 (Concordato Lateranense), secondo cui la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. A tale riguardo, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2749/2010 ha affermato che l'istituzione di insegnamenti alternativi deve considerarsi obbligatoria per la scuola perché altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative. Ugualmente, se il Consiglio di Stato ha deciso che l'insegnamento religioso, così come quello alternativo, diviene obbligatorio una volta scelto e dunque capace di incidere sui crediti scolastici, la mancata attivazione degli insegnamenti alternativi potrebbe influire sulla libertà di scelta dell'alunno e/o dei suoi genitori, in quanto potrebbe essere condizionata dalla consapevolezza che l'inesistenza dei medesimi inciderebbe negativamente sui crediti formativi.

Stante l'obbligo e non la discrezionalità per gli istituti scolastici di attivare gli insegnamenti alternativi a quello della religione cattolica, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso, in violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni) -norma che sebbene collocata entro il T.U. immigrazione, si applica anche quando la parte lesa sia un cittadino italiano o dell'Unione europea (art 43 comma 3) - nonché dei d.lgs n. 215 e 216/2003 relativi al recepimento delle direttive europee contro le discriminazioni fondate rispettivamente sull'appartenenza etnico-razziale e, tra l'altro, sul credo religioso.

Interessanti, inoltre, le conclusioni del Tribunale di Padova con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto si tratta di una delle rare ordinanze nelle quali dall'accertamento della discriminazione deriva anche una statuizione riguardante l'esercizio dei poteri risarcitori nei confronti della vittima della discriminazione medesima.

Secondo il Tribunale di Padova, nella categoria contemplata dall'art. 2059 c.c. debbono essere ricompresi tutti i danni di natura non patrimoniale derivanti da lesioni di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico; sia infine il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (quello che in dottrina viene spesso definito danno esistenziale). Rifacendosi alla più recente giurisprudenza costituzionale e di cassazione (n. 4712/08), in sostanza, "il danno non patrimoniale [richiamato all'art. 2059 c.c.], si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" per cui "la lesione del valore costituzionale della persona rende applicabile la presunzione di un danno che si riverbera sulla persona offesa". Nel caso in specie, due sono stati i valori costituzionali della persona offesi dal comportamento discriminatorio dell'istituto scolastico che non ha garantito l'attivazione dell'insegnamento alternativo a quello della religione cattolica: la libertà religiosa e la libertà d'istruzione.

Infine, secondo il Tribunale di Padova non è di ostacolo al risarcimento del danno non patrimoniale la mancanza di un elemento soggettivo attribuibile alla P.A. in quanto secondo la giurisprudenza di Cassazione "la colpa della P.A. non deve essere intesa come colpa soggettiva del singolo funzionario agente, ma come colpa di apparato della P.A., configurabile ove l'attività amministrativa sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità".

Il Tribunale di Padova ha dunque accertato il comportamento discriminatorio dell'Istituto scolastico di Padova e ha condannato il medesimo al pagamento della somma di 1,500 euro in favore dei genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.

LAVORO E DIRITTI SOCIALI

1. Tribunale di Milano: Gli stranieri extracomunitari possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto quest'ultime sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati

Il giudice del lavoro di Milano accoglie il ricorso anti-discriminazione di una cittadina straniera e della CISL di Milano e costringe l'ATER di Milano (ALER) a modificare l'avviso per la selezione del personale.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 5738/2010 dd. 30.07.2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_30072010_5738.pdf

Il 30 luglio scorso, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha emanato una significativa ordinanza con la quale ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da una cittadina sudamericana e dalla CISL di Milano contro la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria contenuta nell'avviso di selezione di personale diffuso dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Milano (ALER). Secondo l'ATER di Milano, nelle procedure di selezione ed assunzione del personale dovevano trovare applicazione le norme di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, che rinviando al D.P.R. n. 487/1994, richiederebbero la cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi pubblici.

Il giudice di Milano ha smentito tale tesi, sostenendo invece che le ATER sono enti pubblici economici strumentali delle Regioni ove i rapporti di impiego sono stati quindi privatizzati a seguito della legislazione del 1973 di riforma del processo del lavoro. Ne consegue che i rapporti di impiego in seno alle ATER non ricadono nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 165/2001 relativo al pubblico impiego e pertanto le disposizioni di cui all'art. 70 del suddetto decreto legislativo invocate dalla parte convenuta non possono trovare applicazione.

Secondo il giudice di Milano, la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria invocata dall'ATER di Milano per l'accesso ai rapporti di impiego, ha violato pure gli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975 ratificata con legge n. 158/1981 e richiamata dall'art. 2 del T.U. immigrazione, in quanto secondo tali norme di fonte internazionale pattizia, il principio di parità di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali può trovare restrizioni solo quanto esse siano necessarie nell'interesse dello Stato. Tale situazione può sussistere qualora i rapporti di impiego implicino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma tale non era la situazione in relazione agli impieghi offerti dall'ATER di Milano, che riguardava esclusivamente ruoli tecnici.

Pertanto, il giudice di Milano ha accertato la discriminazione operata dall'ATER di Milano e, ai sensi dell'art. 44 del T.U. immigrazione, ha disposto la cessazione della medesima, ordinando all'ATER di Milano di modificare l'avviso di ricerca e selezione del personale consentendo l'accesso alle prove selettive a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, riaprendo contestualmente i termini per la presentazione delle domande e ammettendo alla selezione la ricorrente. L'ATER di Milano è stato pure condannato al pagamento delle spese legali e alla pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sul proprio sito web.

2. La legge della Regione Toscana sull'integrazione degli immigrati è in accordo con la Costituzione.

La Corte Costituzionale respinge come infondate le eccezioni di incostituzionalità avanzate dal Governo (sentenza n. 269 dd. 22.07.2010)

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 269 dd. 22.07.2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_sentenza_269_22072010.pdf

Con sentenza n. 269 depositata il 22 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana 09/06/2009, n. 29 (“Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”).

Secondo la Corte Costituzionale, la norma della legge regionale toscana che prevede l'estensione dell'applicazione della normativa anche ai cittadini comunitari è pienamente compatibile con la Costituzione in quanto le indicazioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in materia di libera circolazione devono essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali.

La norma della legge regionale toscana che assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di permesso di soggiorno, l'accesso agli interventi socio-assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, non eccede le competenze regionali in quanto interviene in una materia, quella dell'assistenza sociale, ove è prevista una competenza residuale esclusiva delle Regioni e comunque, tale norma è volta ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, per cui lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona. In particolare, la Corte ricorda che con riferimento al diritto all'assistenza sanitaria, esiste *“un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto”*.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata pure l'eccezione di incostituzionalità proposta dal Governo con riferimento a quella norma della legge regionale toscana che prevede il sostegno alla rete regionale di sportelli informativi per i cittadini stranieri nell'ambito della sperimentazione avviata tra ANCI e Ministero dell'Interno volta ad attribuire progressivamente le competenze ai Comuni per

quanto riguarda l'istruttoria relativa al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. Secondo la Corte infatti, tale norma non incide sulla condizione giuridica dello straniero e la regolamentazione dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato, ma semplicemente si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale. Ugualmente infondata è apparsa alla Corte l'eccezione di incostituzionalità riferita alla norma regionale che afferma il diritto all'iscrizione al Servizio sanitario regionale del richiedente asilo che abbia proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione è volta a riconoscere in favore dello straniero il diritto umano fondamentale alla salute oltreché è pienamente compatibile con la legislazione nazionale in materia di immigrazione e asilo.

DIRITTO PENALE

1. Incostituzionale "l'aggravante di clandestinità"

Sentenza della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11 bis del c.p. introdotto dal "decreto sicurezza" del 2008.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 249 dd 08.07.2010, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_sentenza_249_2010.pdf

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 depositata l'8 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 lettera f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125. Con tale norma, il legislatore aveva inserito la c.d. "aggravante di clandestinità", prevedendo cioè l'applicazione di una circostanza aggravante ogniqualvolta il cittadino straniero abbia commesso un reato "trovandosi illegalmente sul territorio nazionale".

Secondo la Corte Costituzionale tale norma è illegittima in quanto contraria all'art. 25 della Cost. in materia di responsabilità penale personale. In sostanza, il principio di legalità e della responsabilità penale personale prescrive che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Al contrario, la norma di cui al "decreto sicurezza" del 2008 pone - secondo la Corte Costituzionale - una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, a prescindere da ogni circostanza individuale oggettiva e soggettiva. Secondo la Corte, dunque, la qualità di immigrato "irregolare" diveniva con la norma del "decreto sicurezza" una sorta di

"stigma", presupposto per un trattamento penalistico differenziato del soggetto contrario al principio di eguaglianza, al sistema internazionale dei diritti dell'Uomo e al principio di non-discriminazione.

2. L'uso dell'espressione "sporco negro" nel corso di una rapina configura la circostanza aggravante della finalità di discriminazione e odio razziale

Sentenza della Corte di Cassazione (sez. II penale n. 2798 dd. 21 luglio 2010).

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 2798/2010 dd. 21 luglio 2010, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1124&l=it

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di tentata rapina aggravata dall'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione o odio razziale. Secondo la Suprema Corte, *"la finalità di discriminazione o di odio razziale è stata correttamente individuata nell'espressione usata ("sporco negro"), in quanto pronunciata in un contesto (...) nel quale la pretesa del denaro era collegata alla suddetta ragione discriminatoria"* . La Suprema Corte ribadisce inoltre la sua linea interpretativa secondo cui sussiste l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziale quando essa si rapporta al pregiudizio manifesto di inferiorità razziale, mentre non ha rilievo se la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti o di atti emulativi, perché in caso contrario l'aggravante in questione verrebbe ad essere esclusa ogni qualvolta l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone, e se così fosse verrebbe snaturata la *ratio* della repressione penale della discriminazione razziale cioè quella di garantire la tutela della dignità della persona umana in quanto tale (in tal senso anche Cass. Sez. V, 29.10-28.12.2009, n. 49694).

NORMATIVA ITALIANA

1. Aggiornato l'elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione su base etnico- razziale.

Anche l'ASGI è inserita nel nuovo elenco approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (decreto 9 aprile 2010 in G.U. n. 180 dd. 04.08.2010).

Il testo del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, dd. 09.04.2010 (G.U. n. 180 dd.04.08.2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/decreto_interministeriale_09042010.pdf

L'elenco aggiornato degli enti e associazioni legittimate alla tutela giurisdizionale nelle cause anti-discriminazione razziale (allegato al decreto 09.04.2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/elenco_enti_legittimati_cause_antidiscriminazione.pdf

Dopo quattro anni e mezzo, è stato finalmente aggiornato l'elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione su base etnico-razziale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 215/2003, attuativo dell'art. 7 comma 2 della direttiva europea n. 2000/43 sul contrasto alle discriminazioni etnico-razziali.

L'art. 5 c. 1 del citato decreto legislativo n. 215/2003 prevede la legittimazione ad agire alle associazioni o enti inseriti in un apposito elenco in relazione alla tutela giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore razziale o etnico. Due sono le possibilità previste dalla normativa a favore delle associazioni legittimate: l'azione per conto o a sostegno delle persona lesa dalla discriminazione in forza di delega rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'azione giudiziaria diretta nelle situazioni di discriminazione collettiva qualora non siano direttamente ed immediatamente individuabili le persone lese dalla discriminazione (art. 5 c. 4 d.lgs. n. 215/2003).

Nell'elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti anti-discriminazione di cui all'art. 44 del T.U. immigrazione possono confluire quelle iscritte nel Registro delle associazioni che svolgono attività nel settore dell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 52 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 394/99, nonché quelle iscritte nel Registro delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento.

Un primo elenco era stato approvato con decreto interministeriale 16 dicembre 2005. Da allora, l'elenco non aveva conosciuto aggiornamenti, nonostante la previsione contenuta nell'art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 215/2003 di un aggiornamento con periodicità annuale del Registro UNAR delle associazioni impegnate nel settore del contrasto alle discriminazioni etnico-razziali.

La previsione con la quale il legislatore aveva deciso di recepire nell'ordinamento nazionale la norma europea sulla legittimazione ad agire delle associazioni nella cause anti-discriminazione, nonché il ritardo nell'aggiornamento dell'elenco, aveva sollevato in numerose occasioni la critica del mondo associativo.

Al contrario di quanto previsto in relazione alle discriminazioni fondate sul fattore di genere o sugli altri fattori di cui alla direttiva n. 2000/78/CE (orientamento sessuale, disabilità, età, convinzioni personali e credo religioso), per le quali la legittimazione ad agire delle associazioni viene prevista sulla base del criterio generale del legittimo interesse dell'associazione a garantire il rispetto della normativa, nel caso della legittimazione ad agire nelle cause anti-discriminazione razziale, il legislatore italiano, con il d.lgs. n. 215/2003, ha previsto una sostanziale discrezionalità dell'esecutivo a selezionare i soggetti legittimati ad agire, mediante lo strumento della previa obbligatoria iscrizione in uno dei due Registri, nonché del periodico aggiornamento dell'elenco. La sostanziale difformità di trattamento riguardo alla tematica della legittimazione ad agire delle associazioni nei procedimenti anti-discriminazione, a seconda del fattore discriminatorio operante, non appare fondata su una ragionevole causa giustificatrice e potrebbe quindi esporsi a rilievi di costituzionalità.

Nel nuovo elenco, ora finalmente approvato e pubblicato sulla G.U. (n. 180 dd. 4 agosto 2010), è inserita anche l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

2. Ministero dell'Interno - Via libera al regolamento per le persone senza fissa dimora.

Firmato dal ministro Roberto Maroni il decreto che stabilisce le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, istituito presso il Ministero dell'Interno dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Il testo del Regolamento è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolamento.senza.fissa.dimora.pdf

Il registro conterrà i dati di coloro che, pur presenti nei territori comunali, sono privi di dimora abituale. Il registro sarà tenuto dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per

gli affari interni e territoriali e si avvarrà dell'utilizzo del sistema, già operativo, dell'Indice Nazionale delle Anagrafi INA-SAIA.

Al registro potrà accedere esclusivamente la Direzione centrale per i servizi demografici.

NOTIZIE - ITALIA

1. Anche gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti in Italia possono richiedere i "Bonus vacanze"

Contro la discriminazione si era espresso l'UNAR mentre l'ASGI aveva avviato un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano che ha avuto esito favorevole con ordinanza dd. 17 agosto 2010. I buoni prenotabili fin da subito per vacanze a partire dal 23 agosto 2010.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2010 il decreto che riattiva la procedura di richiesta dei Buoni, utilizzabili da tutti i cittadini per le proprie vacanze in Italia a partire dal 23 agosto fino al 3 luglio 2011, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Nel decreto, tra le novità: viene estesa ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia e agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, la possibilità di prenotare i Buoni; - un nuovo criterio di valutazione della situazione economica e familiare che accerta il diritto di ottenere i Buoni: non più il reddito lordo ma il parametro reddituale ISEE della famiglia, favorendo in tal modo maggiormente le famiglie numerose; - contributi massimi elevati fino a 1.240 euro per nuclei di 4 persone ed oltre; - proroga al 20 dicembre 2010 della validità dei Buoni Vacanze già emessi nella prima tranche con scadenza 30 giugno 2010.

La fruizione dei "buoni vacanze" era sinora riservata ai soli cittadini italiani. Tale discriminazione era stata oggetto di un parere critico dell'UNAR, nonché di un'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa dall'ASGI dinanzi al Tribunale di Milano.

L'UNAR, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha preso atto con soddisfazione dell'emanazione del decreto con il quale il Ministro del Turismo ha ridefinito le modalità di impiego delle risorse stanziare per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, ricomprendendo nella platea dei beneficiari anche i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza.

Viene così recepita e attuata l'indicazione contenuta nel parere a suo tempo reso dall'UNAR in ordine alla necessità di garantire, ai sensi del D.lgs. 215/2003 e del D.lgs. 286/1998, la parità di trattamento ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nella fruizione di tali agevolazioni di carattere sociale.

L'ASGI aveva promosso dinanzi al Tribunale di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione contro il Ministero del Turismo e l'associazione "Buoni vacanze" per l'esclusione dei cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia dal beneficio sociale. Dopo che l'udienza relativa al ricorso si è tenuta l'11 agosto scorso, il giudice del lavoro di Milano ha emanato l'ordinanza con la quale ha accolto il ricorso e ha dichiarato discriminatorio il comportamento tenuto da Ministero del Turismo e Associazione Buoni Vacanze nell'aver emanato e applicato il decreto pubblicato sulla G.U. 25.11.2009 che aveva inizialmente escluso i cittadini stranieri dalla fruizione di tale beneficio sociale (si veda in proposito sopra nella medesima newsletter alla sezione "Attività dell'ASGI").

Per effettuare la prenotazione dei "Buoni Vacanze" e consultare l'elenco delle strutture turistiche convenzionate è necessario collegarsi al sito : <http://www.buonivacanze.it> .

Info: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bonus_vacanza/index.html

Il comunicato stampa dell'Unar è scaricabile dal sito web:
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:grazi-e-a-unar-buoni-vacanze-anche-ai-cittadini-extracomunitari&catid=44:notizie&Itemid=175

2. L'UNAR "possibilista" sull'accesso degli stranieri al Pubblico Impiego.

Parere dell'UNAR "auspica" il riconoscimento del diritto di accesso degli stranieri al pubblico impiego anche se sottolinea come la normativa attuale appaia controversa.

Il parere dell'UNAR in materia di accesso dei cittadini extracomunitari al pubblico impiego (n. 15 dd. 04.08.2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_unar_publico_impiego.pdf

Commento a cura di Walter Citti, ASGI.

In data 4 agosto 2010, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale contro le discriminazioni razziali prevista dalla normativa di recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE, ha diffuso un parere legale, redatto dal magistrato Rosita D'Angiolella, concernente la controversa questione dell'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego.

Nel parere, l'UNAR prende atto della mancanza di un'interpretazione univoca del complesso quadro normativo

vigente. Anche nella giurisprudenza, si riflettono due contrapposti indirizzi interpretativi: a) da un lato la tesi dell'impossibilità per gli stranieri extracomunitari di accedere all'impiego pubblico, sostenuta dagli organi di governo (parere n. 196/04 dd. 28.09.2004 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, e dall'unica sentenza dei giudici di legittimità sull'argomento (Cassazione, n. 24170/2006), nonché dalla maggior parte della giurisprudenza amministrativa (ad es. parere del Consiglio di Stato n. 2592/2003); b) dall'altro la tesi favorevole all'accesso degli stranieri ai rapporti di impiego pubblico con le stesse limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea, sostenuta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale di Rimini, ordinanza 27.10.2009, n. 3626).

Riassumendo, i fautori della prima tesi sostengono che le norme di diritto interno fondanti un requisito di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego (d.P.R. 10.01.1957, n. 3; d.P.R. n. 487/1994 e d.lgs. n. 165/2001) non potrebbero ritenersi esaurite dall'applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti regolarmente soggiornanti di cui all'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, in quanto godrebbero di una protezione costituzionale per effetto dell'art. 51 Cost., che porrebbe una riserva ai soli cittadini per l'accesso al pubblico impiego motivata dal legame di solidarietà e dunque di fedeltà con lo Stato per l'attuazione dell'interesse pubblico insito nei rapporti di pubblico impiego, anche in relazione all'art. 98 Cost.

La seconda tesi, invece, afferma che l'art. 2 del DPR 220/2001 prevede tra i requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Di conseguenza, il principio di parità di trattamento di cui all'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 fonderebbe una tale equiparazione, con l'unica eccezione - già prevista per i cittadini dell'Unione europea - delle attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri o funzioni di interesse nazionale (art. 38 d. lgs. n. 165/2001). Solo entro l'ambito di tali impieghi e ruoli implicanti l'esercizio di pubblici poteri ovvero funzioni di interesse nazionale, troverebbe applicazione la riserva di cittadinanza di cui all'art. 51 con riferimento alla necessità di garantire i fini pubblici.

Le conclusioni dell'UNAR, pur esprimendo alla fine un orientamento "possibilista", appaiono eccessivamente restrittive ed, in una certa misura contraddittorie, nel momento in cui sottolineano l'impossibilità, *de jure condito*, cioè stante la normativa attuale e l'interpretazione prevalente, di aprire agli stranieri extracomunitari le porte dell'impiego pubblico (pag. 8). Secondo l'UNAR, un generale riconoscimento dell'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego sarebbe comunque auspicabile, nell'ambito di un'interpretazione dell'attuale normativa in chiave "evolutiva" e con spirito "riformista" facendo eventualmente accompagnare l'applicazione del divieto di discriminazione a norme di dettaglio maggiormente selettive che soddisfino la dimostrazione di requisiti di solidarietà e fedeltà rispetto agli interessi pubblici (conoscenza oltretutto della lingua italiana, anche dei principi fondamentali della Carta costituzionale e del funzionamento dell'apparato amministrativo,...).

Le conclusioni dell'UNAR sembrano evidenziare un approccio forse eccessivamente prudente. Innanzitutto si può menzionare il fatto che a seguito della privatizzazione dei rapporti di impiego anche nelle funzioni esercitate dalla P.A., diversi cittadini stranieri già lavorano all'interno delle strutture pubbliche in mansioni tecniche, sebbene inquadrati con contratti a tempo determinato ovvero nell'ambito di rapporti di impiego con agenzie di lavoro somministrato. Sotto questo profilo, come evidenziato da molta giurisprudenza di merito,

l'argomento del necessario requisito di fedeltà e solidarietà con lo Stato nell'impiego pubblico, che si vorrebbe soddisfatto solo attraverso la riserva a favore dei cittadini, appare depotenziato sotto il profilo di un criterio interpretativo di ragionevolezza.

Non appare corretta, inoltre, l'affermazione, che l'attuale sistema normativo e l'interpretazione prevalente si tradurrebbe nell'impossibilità, *de jure condito*, per tutti gli stranieri di accedere all'impiego pubblico, fatta eccezione, entro certi limiti, per i soli cittadini dell'Unione europea.

Il parere dell'UNAR sembra ignorare che, in virtù del diritto dell'Unione europea e delle conseguenti norme di recepimento nell'ordinamento nazionale, alcune categorie di cittadini di Paesi non membri dell'UE possono certamente e senza ombra di dubbio accedere agli impieghi pubblici, alla luce della legislazione già in vigore, e dunque *de jure condito*. Questo senza nemmeno scomodare la controversa questione della portata applicativa dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 286/98.

Dopo l'entrata in vigore della direttiva europea n. 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007, appare fugato ogni dubbio sulla legittimità dell'estensione ai familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, pure se di cittadinanza di Paesi terzi, dell'accesso al pubblico impiego. L'art. 23 della direttiva infatti prevede che : "*I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi*". L'art. 24 sancisce il principio di parità di trattamento a favore dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: "*Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*".

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea aveva già chiarito con la sentenza *Emir Guel contro Germania* dd. 7 maggio 1986 (Causa n. 131/85) che il coniuge del lavoratore comunitario che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione gode del principio di non discriminazione nell'accesso al lavoro, previsto per i lavoratori comunitari, qualunque sia la sua cittadinanza e nei suoi confronti si applicano le stesse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che si applicano ai cittadini nazionali (il caso in questione riguardava il divieto di accesso alla professione di medico in una struttura pubblica in Germania di un cittadino cipriota coniugato con una cittadina britannica residente in Germania).

Tali principi di diritto comunitario di parità di trattamento nell'accesso all'esercizio di attività lavorativa a favore dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari sono stati pienamente recepiti in Italia nel d.lgs. n. 30/2007. All'art. 19 si afferma: "*1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. 2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel*

campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Sulla base del primato del diritto comunitario e della sua immediata applicabilità nell'ordinamento interno, incluse le sentenze interpretative della CGE, nonché dei principi generali dell'interpretazione e della successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile italiano, si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 30/2007 integrino e modifichino a tutti gli effetti quanto previsto dalle norme sul pubblico impiego e dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza, si conclude che anche ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia, qualunque sia la loro cittadinanza, se in possesso della carta di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, debba essere consentito l'accesso agli impieghi pubblici alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per i cittadini dell'Unione europea (comma 3: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, conoscenza adeguata della lingua italiana).

Tali conclusioni sono state condivise anche dalla Commissione europea, organo cui sono attribuite anche le funzioni di vigilanza della corretta applicazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. In risposta ad un'interrogazione presentata al Parlamento europeo dalla parlamentare Debora Serracchiani, la Commissaria europea Malmström in data 26 marzo 2010 ha così affermato: "*As regards non-EU national family members of EU citizens in Italy, the Commission is of the view that Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States grants non-EU national family members of EU citizens who have the right to reside in another Member State equal treatment with nationals as regards access to employment in the public sector, with the exception of posts which involve the exercise of public authority and the responsibility for safeguarding the general interest of the state*" (trad. It: "Con riferimento ai cittadini di paesi terzi non membri dell'UE familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, la Commissione è dell'avviso che la Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente entro il territorio degli Stati membri garantisce ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE che hanno il diritto di risiedere in un altro Paese membro parità di trattamento con i nazionali riguardo all'accesso all'impiego nel settore pubblico, con l'eccezione degli impieghi che implicano l'esercizio di pubblici poteri o di responsabilità in relazione agli interessi generali dello Stato"; per il testo della risposta all'interrogazione parlamentare si veda il sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it).

Sul piano del diritto interno, l'ASGI rammenta, peraltro, che l'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 prevede l'estensione delle norme previste dal decreto attuativo della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani. Tale norma deve intendersi quale espressione del divieto di "discriminazioni a rovescio". Con due importanti sentenze, la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che, in caso di deteriore trattamento della situazione puramente interna rispetto a quella applicabile all'omologa situazione disciplinata dal diritto comunitario, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, la posizione soggettiva garantita dal diritto comunitario sarà l'elemento su cui misurare anche la disciplina riservata alla situazione nazionale (Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In altri termini il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione vieta le "discriminazioni a rovescio", quelle cioè che si verificherebbero in danno del cittadino

italiano quando, per effetto di una norma comunitaria, una persona o un soggetto comunitario godrebbe in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto in una situazione analoga per il cittadino o soggetto nazionale in virtù della norma di diritto interno. In sostanza, la *ratio* dell'art. 23 del d.lgs n. 30/2007 sembra essere quella di evitare che il familiare del cittadino comunitario goda di un trattamento più favorevole rispetto al familiare del cittadino italiano, con evidente pregiudizio anche per quest'ultimo, avendo in considerazione la famiglia quale ambito tra i più rilevanti nei quali si forma la personalità dell'individuo. Dal significato letterale della norma ne deriverebbe un'interpretazione della equiparazione della condizione dei familiari dei cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini comunitari estensibile a tutte le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della normativa comunitaria e non solo a quelle in materia di soggiorno. Pertanto, anche i familiari dei cittadini italiani godrebbero del principio di parità di trattamento nell'accesso alle attività lavorative, salvo quelle attività escluse ai cittadini dell'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria. Ne conseguirebbe il diritto all'estensione anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani, titolari della carta di soggiorno o del diritto al soggiorno permanente di cui agli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007, dell'accesso al pubblico impiego fatte salve le limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994.

Ulteriormente, l'art. 25 del d.lgs. n. 251/2007, attuativo della Direttiva europea n. 2004/83/CE ("Norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"), ha espressamente esteso l'accesso al pubblico impiego ai soli cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 ("*2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione Europea*"). Sebbene l'art. 26 c. 3 della Direttiva europea n. 2004/83/CE preveda una pari autorizzazione all'esercizio di attività dipendente nel rispetto della normativa generalmente applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione anche a favore del titolare della protezione sussidiaria, tale diritto non è stato recepito nella normativa italiana di riferimento. Tale questione pone, dunque, a nostro avviso un problema di insufficiente adeguamento della normativa interna agli obblighi scaturenti dalla normativa comunitaria. Avendo, tuttavia, la norma della direttiva europea un carattere chiaro, preciso ed incondizionato, essa è di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno.

Riassumendo, almeno per le sopracitate categorie di cittadini stranieri extracomunitari protetti dal diritto dell'Unione europea, non sembra sussistere alcun dubbio, *de jure condito*, circa il loro diritto all'accesso ai rapporti di impiego pubblici, con gli stessi limiti previsti per i cittadini dell'Unione europea. Ciononostante, come indicato in un dossier-esposto inviato dall'ASGI alla Commissione europea lo scorso 31 ottobre 2009 (scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/esposto_commissione_europea_pubblico_impiego.pdf), nella prassi tanto delle Amministrazioni centrali dello Stato, quanto delle Regioni e degli enti locali, i citati obblighi derivanti da una corretta applicazione delle norme di recepimento del diritto dell'UE, risultano completamente disattesi e non rispettati. In altri termini, la questione del diritto all'accesso agli impieghi pubblici tanto dei familiari di cittadini comunitari o italiani, qualunque sia la loro cittadinanza, quanto dei rifugiati politici e dei titolari di protezione sussidiaria, è completamente ignorata, in quanto nei bandi di concorso pubblico per le assunzioni nella P.A. si continua a prevedere l'equiparazione ai cittadini nazionali soltanto per i cittadini di

altri paesi membri dell'Unione Europea. La stessa "dimenticanza" appare ora nel documento dell'UNAR.

Il servizio anti-discriminazione dell'ASGI ha pertanto sollecitato l'UNAR ad un'ulteriore presa di posizione sull'argomento affinché all'"auspicio" ad un generale riconoscimento dell'accesso degli stranieri al Pubblico impiego ai sensi di un'interpretazione "evolutiva" e "riformista" dell'attuale assetto normativo, si accompagni la raccomandazione rivolta al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per una corretta ed immediata applicazione quanto meno degli obblighi comunitari e delle conseguenti normative interne di recepimento, rispetto alle quali, secondo quanto in precedenza descritto, non può certamente sussistere alcun margine di apprezzamento interpretativo che limiti l'accesso al pubblico impiego delle menzionate categorie di stranieri extracomunitari protette dal diritto comunitario.

3. Resoconto della seduta dd. 20 luglio 2010 della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati relativa alla discussione delle proposte di legge in materia di divieto di indossare in pubblico il *burqa* e *niqab*. *Gli interventi di deputati del PD, PDL, UDC e Lega Nord*.

Il resoconto stenografico della seduta della Commissione Affari Costituzionali dd. 20 luglio 2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/camera_deputati_resoconto_seduta_20072010.pdf

CORSI E FORMAZIONE

1. Trento - Ciclo di seminari di formazione in Diritto dell'Immigrazione

13 seminari suddivisi in tre sessioni di lavoro. Ciclo di seminari promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto assieme a ASGI e AIGA. Il ciclo di seminari è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Trento con l'attribuzione di n. 24 crediti formativi (8 crediti per ciascuna sessione: 7/8 ottobre, 14/15 ottobre, 28/29 ottobre).

L'iscrizione è gratuita fino all'esaurimento dei posti. Viene data preferenza agli iscritti all'AIGA e agli avvocati che partecipano al progetto "Avvocati per la solidarietà" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Iscrizioni entro il 25 settembre 2010 su www.fondazionecaratiro.it

Info: scrivere a info@fondazionecaratiro.it oppure telefonare a 0461 232050 - 0461 232050

La locandina ciclo di seminari di Trento in diritto dell'immigrazione, 7 - 29 ottobre 2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trento_locandina_seminari_2010.pdf

La brochure con il programma del ciclo di seminari in diritto dell'Immigrazione, Trento 7 - 29 ottobre 2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trento_brochure_seminari_2010.pdf

2. Prato - Corso di formazione per volontari e volontarie su sessismo e razzismo

Corso organizzato dal Centro servizi volontariato della Toscana, 24 settembre - 18 dicembre 2010. Iscrizioni entro il 17 settembre 2010.

Info: Le Mafalde - Associazione interculturale tel. 347 9011032 - 347 9011032 e-mail: info@lemafalde.org ; www.lemafalde.org

La brochure del corso di formazione per volontari e volontarie su "Gener-azioni contro il razzismo e il sessismo", Prato 24 settembre - 18 dicembre 2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corso_formazione_sessismo_razzismo_prato_2010.pdf

MATERIALI DI STUDIO E RIVISTE

1. EUROPEAN ANTI-DISCRIMINATION LAW REVIEW

Publicata la decima edizione della Rivista edita dal Migration Policy Group di Bruxelles in collaborazione con la Rete europea di esperti in materia di non discriminazione (European Network of Legal Experts in the non-discrimination field) . La rivista contiene due saggi sulle fonti del diritto anti-discriminatorio negli Stati Uniti e sul divieto di discriminazioni su base etnico-razziale nell'accesso ai servizi nel diritto dell'Unione europea. Viene inoltre commentata la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e quella della Corte europea dei diritti dell'Uomo, nonché gli sviluppi nella giurisprudenza e nella legislazione dei singoli Paesi membri dell'UE in materia di diritto anti-discriminatorio.

La rivista può essere scaricata gratuitamente, in lingua inglese, francese o tedesca, dal sito web: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=279

2. RAPPORTO DELLA RETE EUROPEA DI ESPERTI IN MATERIA DI DIRITTO ANTI-DISCRIMINATORIO SUL TEMA: “QUALE BILANCIAMENTO TRA UGUAGLIANZA E DIRITTI FONDAMENTALI ?” *Rapporto pubblicato da Migration Policy Group e dalla Commissione europea.*

Il rapporto può essere scaricato nell'edizione in lingua francese dal sito web: http://www.migpolgroup.com/news_detail.php?id=121 . Le edizioni in lingua inglese e tedesca saranno presto disponibile nel medesimo sito.

3. Rivista Quaderni Costituzionali, 2010

Quaderni Costituzionali, edizioni il Mulino, Bologna (vai al sito: http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=0392-6664)

Numero 1, marzo 2010

- *Persone incapaci e decisioni di fine vita (con uno sguardo oltreoceano)*
Andrea Simoncini, Orlando Carter Snead pp. 7-34
- *Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell'Unione europea?*
Fausto Caggia pp. 101-103
- *Il referendum svizzero contro l'edificazione di minareti*
Antonia Baraggia pp. 126-129
- *Il rispetto delle domeniche di Avvento in una pronuncia del Bundesverfassungsgericht*
Astrid Zei pp. 130-134 Dettagli
- *Corte di Strasburgo: Lombardi Vallauri c. Italia. Due sfere di libertà ed un confine evanescente*

Michele Massa pp. 142-144
- *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*
Valentina Fiorillo pp. 145-147
- *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante"*
Joseph H.H. Weiler pp. 148-154 Dettagli

Numero 2, giugno 2010

- *Al limite della vita: decidere sulle cure*
Antonio D'Aloia pp. 237-268
- *Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari*
Andrea Nicolussi pp. 269-296
- *Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138 del 2010*
Piero Alberto Capotosti pp. 361-363
- *Neanche l'"argomento culturale" giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*
Illeana Ruggiu pp. 364-366
- *L'assistenza organizzata al suicidio in Svizzera: verso una regolamentazione?*
Antonia Baraggia pp. 367-370
- *La Francia si interroga sulla poligamia*
Veronica Federico pp. 371-374
- *Conferme e novità in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU*
Antonio Ruggeri pp. 418-422
- *Respinti e indifesi? La prima pronuncia della Corte europea dei diritti sugli sbarchi a Lampedusa*
Paolo Bonetti pp. 426-429
- *Laicità del diritto penale e democrazia "sostanziale"*
Francesco Palazzo pp. 437-456

4. Susanna Mancini, The Crucifix Rage: Supranational Constitutionalism Bumps Against the Counter-Majoritarian Difficulty, in *European Constitutional Law Review*, 6: 6–27, 2010, saggio scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/susanna_mancini.the%20crucifix%20rage.pdf

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it

